

- è la stessa parte attrice ad aver interrotto il rapporto con le controparti a causa dei ritardi e degli inadempimenti a loro asseritamente imputabili.

Ne consegue che la domanda di parte attrice deve trovare rigetto.

Dal rigetto della risoluzione per inadempimento consegue il rigetto della domanda risarcitoria: *“in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento danni non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima “causa petendi” della domanda di risoluzione”*(Cass. n.4336/2015).

In realtà, ad avviso di questo Giudice, si deve ritenere acclarato che il rapporto contrattuale non è proseguito perché, pur non essendo ravvisabili inadempimenti rilevanti dell'una o dell'altra parte al momento della sospensione dei lavori, era venuto meno il reciproco rapporto di fiducia, in ragione dei contrasti di vedute insorti in fase esecutiva. In altri termini, il contratto d'appalto si è sciolto per mutuo dissenso, fatto questo oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, che non costituisce materia di eccezione in senso proprio, e può dunque essere accertato d'ufficio dal giudice se rilevante ai fini del decidere (cfr. ad es. Cass. n.24802/2006).

\*\*\*

Resta da esaminare la domanda svolta nei confronti del [REDACTED]

Il Tribunale ritiene poi che gli attori, rilevando la riconducibilità dei danni subiti all'omessa vigilanza da parte del [REDACTED] sull'esecuzione di **lavori, avvenuti in modo difforme rispetto a quanto previsto dal contratto d'appalto**, abbiano introdotto una domanda risarcitoria in forza della responsabilità contrattuale di cui agli artt. 1218 e 2229 e ss. c.c.

La disciplina di cui all'art. 1218 c.c. configura la responsabilità del debitore che non esegua la prestazione dovuta o che la esegua in modo inesatto e che, per tale, ragione sia tenuto al risarcimento del danno, eccetto il caso in cui fornisca prova del fatto che l'inadempimento o il ritardo siano determinati da causa a lui non imputabile. Tale disposizione, dunque, detta la normativa di riferimento in tema di responsabilità contrattuale, riferendosi in generale a tutte le obbligazioni che non traggano origine da un fatto illecito. Tali, dunque, possono essere considerate anche le obbligazioni aventi ad oggetto l'esercizio di prestazioni professionali, di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., ovvero obbligazioni di fare il cui adempimento dovrà essere valutato facendo riferimento al parametro della diligenza media richiesta all'agente nell'esecuzione dell'opera demandata. Qualora la disciplina menzionata venga richiamata in relazione ad obbligazioni che abbiano ad oggetto prestazioni per le quali sia richiesto al professionista di ricorrere a particolari competenze tecniche, la sussistenza dell'inadempimento e, dunque, la conseguente responsabilità del professionista dovrà invece essere parametrata alla stregua del criterio della *“diligentia quam in concreto”*.

Poiché le obbligazioni inerenti l'esercizio di attività professionale possono essere ricondotte nell'alveo delle obbligazioni di mezzi e non di risultato, il professionista che abbia assunto l'incarico dovrà agire nell'interesse del committente ovvero per raggiungere il risultato dallo stesso prospettato senza, tuttavia, doverlo necessariamente conseguire; in quest'ultima ipotesi, il professionista non potrà ritenersi inadempiente rispetto alla prestazione egli richiesta, qualora abbia agito nel rispetto dei parametri di diligenza menzionati.

Tra le prestazioni professionali così disciplinate dagli artt. 2229 e ss. c.c. rientra certamente quella del progettista e del direttore dei lavori. Sul punto, la giurisprudenza, richiamando i principi esposti, ha evidenziato che: *“In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati”* (Cass. 18/10/2022, n.30658).

Ciò premesso, in punto riparto degli oneri probatori deve farsi riferimento in primo luogo all'art.1218 c.c., norma in ragione della quale, secondo l'ormai costante insegnamento della Corte di cassazione a partire da Cass., sez. un., n.13533/2001, *“il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...”* (così, tra le altre, Cass. n.20110/2013; negli stessi termini Cass. n.21927/2017). Più precisamente, allorquando si proceda per obbligazioni che abbiano ad oggetto attività professionale, sorgerà in capo al creditore, nonché danneggiato, l'onere di fornire la prova del danno subito, nonché del nesso causale tra quest'ultimo e la condotta negligente del professionista; a quest'ultimo, invece, sarà demandata la

prova dell'avvenuto adempimento della prestazione con osservanza dei criteri di diligenza richiamati.

Posto quanto sopra, va esaminato il merito della domanda avanzata nei confronti de ██████████.

È pacifico, oltre che documentalmente provato, che l'incarico di progettista e direttore dei lavori sia stato assegnato al convenuto contestualmente al contratto di appalto.

Ciò consente, dunque, di collocare correttamente il rapporto instauratosi tra le parti nell'alveo delle obbligazioni contrattuali aventi ad oggetto prestazioni professionali. Pertanto, stante quanto in precedenza rammentato in punto di diritto e tali essendo i principi applicabili al caso di specie, la domanda attorea deve essere rigettata perché infondata, atteso che gli attori non hanno dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la condotta asseritamente negligente de ██████████ e il danno subito, nonché la consistenza di quest'ultimo.

Con il proprio atto introduttivo i ██████████ hanno affermato che il montacarichi installato dalla ██████████, da subito mostrava difetti di funzionamento e giungeva ad un definitivo blocco a partire dal ██████████. Gli attori, inoltre, hanno dedotto che il montacarichi era sprovvisto di una struttura idonea ad evitare infiltrazioni d'acqua, in corrispondenza di forti piogge, e che queste, peraltro, si erano effettivamente verificate a danno del loro immobile.

Dal contenuto della domanda attorea nessun riferimento specifico risulta inerente alla condotta connessa alla direzione dei lavori. È bene ricordare, diversamente da quanto asserito dagli attori, che *la responsabilità della direzione lavori non può ammettersi per tabulas* dovendo nello specifico indicare gli addebiti riconducibili alla direzione dei lavori specie nei casi in cui, come quello in esame, l'oggetto della domanda implica una valutazione di responsabilità nei confronti della committenza. Come più volte precisato anche dai giudice di merito: *“Il direttore dei lavori assume la specifica funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori avvenga conformemente a quanto stabilito nel capitolato di appalto. Da ciò, tuttavia, non può derivare a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza”* (si veda Cass. 30/09/2014, n.20557); Trib. Genova 12/03/2019, n.688; conf. Trib. Locri 04/09/2021, n.601).

Gli attori avrebbero pertanto dovuto specificare le specifiche condotte ascrivibili alla direzione dei lavori e causa dei paventati danni. Va ulteriormente evidenziato che il contenuto della domanda attorea non riguarda la difformità dell'opera dal progetto originario, ma semmai i danni recati a seguito della realizzazione dell'opera e per i quali, dunque, *la responsabilità della direzione lavori va adeguatamente provata e non può essere presunta sulla base solo dell'obbligo di controllo*. Peraltro, dall'analisi del contratto di appalto prodotto, le funzioni della direzione dei lavori non sono in alcun modo specificate, né tantomeno risulta che gli veniva affidato l'incarico di progettista.

Costituisce pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, l'affermazione secondo cui in tema di appalto, è di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato. Il controllo e la sorveglianza del committente, invece, si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto. In tale contesto, una responsabilità del committente risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, tanto che l'appaltatore finisca per agire quale *nudus minister* privo dell'autonomia che normalmente gli compete (Cass. 23/03/1999, n.2745; 20/04/2004, n.7499; 02/03/2005, n.4361, e 29/03/2007, n.7755). È stata poi riconosciuta una responsabilità del committente anche quando sia configurabile in capo al medesimo una *culpa in eligendo*, per aver affidato il lavoro ad un'impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche, ovvero in base al generale principio del *neminem laedere* di cui all'art.2043 c.c. (Cass. 06/08/2004, n.15185; 27/05/2011, n.11757; 15/11/2013, n.25758).

Nel caso specifico non si ravvisa a carico del direttore dei lavori una *culpa in eligendo*, né una *culpa in vigilando*, atteso che, come già evidenziato, l'odierno convenuto per conto della committenza ha prestato un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato (v. Cass. 20/07/2005, n.15255; Cass. 24/04/ 2008, n.10728). Da questo, tuttavia, non deriva a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione a profili come quello della realizzazione del massetto. È fuori discussione, del resto, che questa sia stata, nella realtà, l'esclusiva causa del danno lamentato dagli attori quando l'incarico di direzione dei lavori dell'odierno convenuto era già cessato.

In altre parole, in assenza di un qualche indice che faccia supporre che l'appaltatrice sia stata sottoposta dal committente a direttive così stringenti da sottrargli qualsiasi possibilità di autodeterminazione, in conformità alla giurisprudenza in tema di appalto sopra ricordata deve ribadirsi che l'appaltatore rimane esclusivo responsabile dell'esecuzione dei lavori, nonché dei relativi danni conseguenti a negligenza nell'esecuzione. Né, d'altra parte, gli attori individuano, a carico [REDACTED] un qualche comportamento in contrasto col principio del *neminem laedere*. Stante, inoltre, la mancanza di elementi che consentano di affermare che l'onere di vigilanza sorgente in capo a [REDACTED] sussistesse anche al momento dell'installazione del montacarichi, diversi mesi dopo la conclusione del suo mandato, non è possibile affermare che il danno lamentato dagli attori abbia costituito l'esito della condotta negligente del convenuto.

Siché, in definitiva, va esclusa la responsabilità del direttore dei lavori, oggi convenuto, in ordine ai fatti di causa.

\*\*\*